



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 18/06/2026**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 67**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Amministrazione  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l'anno 2026**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2026, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.*

## INDICE

1. *Contribuzione IVS*
2. *Contribuzione di maternità*
3. *Contribuzione INAIL*
4. *Regime di sotto-contribuzione (territori montani e zone svantaggiate)*
5. *Tabelle contributi anno 2026*
6. *Modalità di pagamento*

### 1. Contribuzione IVS

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale annuo individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella "Tabella D" allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.

Il reddito convenzionale annuo per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata "Tabella D", in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda.

Per l'anno 2026, il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026<sup>[1]</sup>, è fissato nella misura pari a **66,86 euro**.

Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dall'articolo 24, comma 23, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto: "Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto"*.

Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Per l'anno 2026, le aliquote di finanziamento e di computo da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali restano confermate nella misura del 24,00%, già stabilita a decorrere dall'anno 2018, senza distinzione in relazione all'ubicazione dell'azienda né all'età anagrafica del soggetto obbligato.

Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall'articolo 22 della medesima legge. Per l'anno 2026 il contributo è pari a **0,81 euro**, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, titolari di pensione presso le gestioni dell'Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26 marzo 1998, n. 138 del 25 giugno 1998 e il messaggio n. 3486 del 19 novembre 2025.

## 2. Contribuzione di maternità

Per l'anno 2026 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di **7,49 euro** ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## 3. Contribuzione INAIL

Essendo stato raggiunto l'aumento dei contributi, previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001-2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", per l'anno 2026 la misura delle quote capitarie annue del contributo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è variata come di seguito specificato:

Contribuzione	Misura
Assicurazione INAIL in agricoltura zone normali	650,00 euro
Assicurazione INAIL in agricoltura zone svantaggiate o montane	450,12 euro

Il procedimento di adozione delle nuove quote capitarie annuali sopra indicate è stato perfezionato con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato in data 1° aprile 2026. Con l'introduzione della nuova misura della contribuzione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cessa, conseguentemente, di trovare applicazione la riduzione della medesima contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[2].

## 4. Regime di sotto-contribuzione (territori montani e zone svantaggiate)

Al fine dell'individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

## 5. Tabelle contributi anno 2026

Nell'Allegato n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l'anno 2026 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

## **6. Modalità di pagamento**

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel "Cassetto previdenziale del contribuente".

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2026, il 16 settembre 2026, il 16 novembre 2026 e il 18 gennaio 2027.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

---

[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità legale", in data 28 maggio 2026, numero repertorio n. 63/2026.

[2] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità legale", in data 29 aprile 2026, numero repertorio n. 49/2026.